

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
Roma

Agli Organismi di controllo del settore vitivinicolo
e, p.c.
Alle Direzioni generali PREF e VICO
Agli Uffici territoriali

OGGETTO: gestione post-emergenziale delle attività di controllo relative all'anno solare 2020.
Si fa seguito alle comunicazioni effettuate con note prot. n. 3662 del 6 marzo 2020 e prot. n. 3846 del 10 marzo 2020, con le quali sono state fornite indicazioni utili per garantire la continuità del servizio di certificazione durante il periodo emergenziale COVID-19 stante tuttavia – come specificato nella nota – *«l'obbligo di una verifica aggiuntiva da svolgersi a conclusione del periodo emergenziale»*.

Al riguardo, si rende necessario valutare l'impatto del periodo di confinamento in termini di rallentamento/sospensione delle attività ispettive a carico degli operatori assoggettati, pur tenendo in considerazione l'esistenza di realtà vitivinicole estremamente eterogenee rispetto all'estensione geografica della zona di produzione e di imbottigliamento, al numero di operatori nonché ai volumi di prodotti vitivinicoli che durante il periodo emergenziale sono stati certificati, in deroga alle disposizioni del DM 12 marzo 2019, ai sensi delle specifiche procedure predisposte da ciascun Organismo di controllo.

Per quanto sopra, al fine di garantire un livello congruo ed uniforme di riconrollo delle partite di vino, si formulano le seguenti indicazioni.

Rispetto alle attività di controllo ispettivo programmate nel corso dell'anno solare a carico degli operatori sorteggiati per ciascuna DO/IG, codesti Organismi di controllo avranno cura di svolgere prioritariamente – anche tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 5, del DM 2 agosto 2018, n. 7552 – gli audit ispettivi a carico dei viticoltori, ivi compresi quelli finalizzati alla verifica della resa di uva per ettaro, e degli intermediari di uve.

Relativamente invece alle verifiche aggiuntive di cui alla nota prot. n. 3662 del 6 marzo 2020, occorre precisare che

a) nel caso in cui gli Organismi di controllo abbiano già previsto nelle specifiche procedure di cui alla predetta nota un'attività di prelevamento – effettuata a cura del detentore – di un campione rappresentativo della partita di vino di cui all'articolo 4 del DM 12 marzo 2019, il personale incaricato provvederà, ai sensi dell'articolo 14 del predetto DM, alla chiusura degli esemplari¹, all'apposizione del sigillo nonché alla redazione del verbale di prelevamento;

b) nel caso in cui gli Organismi di controllo non abbiano previsto nelle specifiche procedure un'attività di prelevamento, provvederanno – qualora giacente, in qualsiasi stato, all'interno dello stabilimento enologico – a garantire il prelevamento della partita di vino oggetto di autodichiarazione della conformità

¹ Se gli esemplari prelevati dal detentore sono in numero sufficiente per consentire lo svolgimento delle analisi chimico-fisiche ed organolettiche, uno di essi è affidato al detentore della partita come previsto dall'articolo 5, comma 11, del DM 12 marzo 2019. In caso contrario si darà atto a verbale dell'impossibilità di poter lasciare un'aliquota al detentore.

In ogni caso gli esemplari oggetto di prelevamento dovranno essere trattati ai sensi del predetto articolo 5, comma 11. ICQRF - Segreteria ICQRF - Prot. Uscita N.0000791 del 03/07/2020